Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione all'organismo denominato "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale";

Visto il Regolamento (UE) n. 594 della Commissione dell'8 aprile 2019 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0028487 del 21/01/2026

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 32414 del 23 gennaio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 25 gennaio 2023, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota n. 10 del 7 gennaio 2026, con la quale il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP ha confermato "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale";

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.", approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale";

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0028487 del 21/01/2026

D E C R E T A

Articolo 1
(Designazione)

"3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.", con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998.

Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)

1. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.", per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.", sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 25 gennaio 2026.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

Articolo 4
(Vigilanza)

"3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0028487 del 21/01/2026

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)

1. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l." è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte della "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

STEFANO
VACCARI
MASAF
21.01.2026
14:16:13
GMT+01:00

FABIO FIORBIANCO
MASAF
21.01.2026 13:47:51
GMT+01:00

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0028487 del 21/01/2026